



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

Nove
Centro di Antica
Tradizione Ceramica

Regolamento della manifestazione fieristica denominata “Mostra – Mercato Portoni Aperti ”

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15 APRILE 2016.



A) RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

Art. 1 – Identificazione amministrativa della manifestazione.

1. La manifestazione denominata “Mostra-Mercato Portoni Aperti” rientra tra quelle così definite dall’art. 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale 23.05.2002, n. 11, di disciplina del settore fieristico: “c) *Mostre – mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti.*”.

Art. 2 – Finalità della manifestazione.

1. La manifestazione consiste in una Mostra-Mercato dell’artigianato e della creatività del settore della ceramica, con esposizione e vendita di prodotti frutto di lavorazione artigianale, abbinata ad un percorso che unisce i laboratori artigiani, le botteghe e le fabbriche della ceramica di Nove, oltre ad eventi, mostre, incontri ed altre attività collegate al tema della manifestazione.

2. La manifestazione persegue obiettivi di carattere promozionale nel cui ambito l’attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria dell’evento. A tal fine i venditori professionali, come risultanti dall’iscrizione al registro imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell’ambito della fiera, non possono superare il 50 % degli espositori.

Art. 3 – Periodo di svolgimento

1. La “Mostra-Mercato Portoni Aperti” si svolge annualmente, di norma nel mese di Settembre, nei giorni e negli orari proposti dagli organizzatori in un loro regolamento interno, da trasmettere indicativamente entro i primi tre mesi dell’anno per l’approvazione all’Amministrazione Comunale e per la conseguente autorizzazione.

Art. 4 – Area e strutture della manifestazione.

1. La manifestazione si svolge prevalentemente in Piazza G. De Fabris, per poi svilupparsi lungo le vie principali del paese.

2. Gli organizzatori dovranno avere cura di comunicare al Comune di Nove:

- a) l’esatta individuazione dei luoghi ove si svolgerà la manifestazione;
- b) la superficie complessiva interessata dalla manifestazione, distinguendo tra area pubblica e area privata, allegando una planimetria con individuazione dell’area interessata e indicante la sistemazione delle attrezzature, la viabilità e gli accessi e le aree individuate a parcheggio;
- c) il numero massimo di espositori previsti;
- d) la descrizione della struttura espositiva:
 - Mq. di area scoperta;
 - Mq. di superficie di eventuali fabbricati;
 - Mq di superficie in strutture mobili;
 - N. di servizi igienici.

Art. 5 – Richieste di partecipazione e criteri di ammissione.

1. Possono partecipare alla manifestazione “Mostra-Mercato Portoni Aperti”:

- a) tutti coloro che sono iscritti all’albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio;



- b) gli operatori non professionali che vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti).
2. Le domande di partecipazione vanno presentate in forma scritta entro i termini prefissati dall'ente organizzatore, utilizzando il modulo da esso predisposto.
 3. Nella domanda dovrà essere indicato il tipo di prodotto che si intende esporre e allegare minimo 3 foto che documentino il proprio lavoro (ciò è essenziale per la selezione e per l'inserimento nella cartina e nel materiale pubblicitario).
 4. L'organizzatore provvederà a dare comunicazione scritta dell'accoglimento della domanda al richiedente. Tale conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario.
 5. L'organizzazione potrà riservarsi, nell'interesse della manifestazione, di esaminare le domande presentate oltre il termine previsto per la scadenza, ma senza dare alcuna garanzia di riscontro e di ammissione.

Art. 6 – Quote di partecipazione.

1. La quota di partecipazione, stabilita dall'organizzatore, da versare entro il termine dallo stesso fissato, è comprensiva di:
 - taxa di occupazione del suolo pubblico per uno spazio di metri 3 x 3 nelle vie, piazze o portoni nel centro di Nove (se dovuta);
 - una presa per corrente elettrica con portata massima di 300 watt (con l'esclusione dell'adattatore da presa 230 volt CEE 16 blu industriale);
 - un cartello stampato con nome, provenienza del partecipante e numero identificativo corrispondente alla posizione nella cartina della manifestazione;
 - uno spazio grafico personalizzato con una foto e dati identificativi nella cartina della manifestazione;
 - servizio di guardiania notturna dell'area della mostra-mercato in Piazza G. De Fabris per le comprese tra l'apertura e la chiusura della manifestazione;
 - iscrizione al premio annuale "Portoni";
 - partecipazione alla "cena dei Portoni", se prevista, per un numero di ospiti definiti dall'organizzatore;
 - comunicazione, promozione e divulgazione della manifestazione, attraverso volantini, pieghevoli, social media, web, stampa, tv, radio e mailing list;
 - fornitura di un congruo numero di buoni pasto per ogni iscrizione da utilizzare nei punti convenzionati, se previsto.
2. La quota di partecipazione non è comprensiva delle strutture espositive (tavolo, panca e apparecchi illuminanti), a completo carico del partecipante. L'organizzatore potrà mettere a disposizione, a fronte del pagamento del noleggio, strutture quali gazebo, tavolo e luce neon, fino ad esaurimento delle stesse, su richiesta del partecipante all'atto dell'iscrizione. In caso di disdetta da parte del partecipante, per qualsiasi motivo, non sarà restituito il contributo versato. L'organizzatore all'atto del pagamento rilascerà idonea quietanza.



Art. 7 – Criteri di selezione degli espositori

1. I soggetti richiedenti saranno ammessi alla manifestazione previa accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento, fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa. L'eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso a edizioni successive.

La selezione degli espositori ammessi alla manifestazione avviene nell'interesse della buona riuscita della stessa, attribuendo la precedenza agli artigiani-produttori ed in particolare ad artigiani disponibili a dare dimostrazione pratica del proprio lavoro artigianale durante la manifestazione. Per motivi di sicurezza pubblica, le dimostrazioni che richiedono l'accensione di fuochi e/o fiamme dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dall'organizzatore.

2. Possono essere esposti esclusivamente manufatti realizzati dall'espositore.

B) DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ORGANIZZATORE.

Art. 8 – Adempimenti precedenti l'inizio della manifestazione.

1. L'organizzatore, chiunque egli sia e in base alle proprie competenze, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) presentare istanza per il rilascio della licenza di cui all'art. 80 del TULPS (se dovuta), qualora siano installate apposite strutture di pubblico spettacolo per il pubblico;
- b) presentare l'eventuale documentazione integrativa a fronte di una richiesta da parte degli uffici comunali;
- c) approntare le strutture entro il termine concordato, anche ai fini della effettuazione dell'eventuale sopralluogo di verifica;
- d) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- e) provvedere al pagamento della Tosap (se dovuta) nei termini e con le modalità indicate dagli uffici comunali;
- f) disporre, affinché l'area sia funzionalmente attrezzata con banchi e ombrelloni, contenitori per il deposito dei rifiuti da parte del pubblico e quant'altro necessario alla funzionalità della manifestazione, con particolare attenzione all'aspetto igienico sanitario. In particolare:
 - l'area riservata alla ristorazione dovrà essere nettamente separata da quella destinata all'esposizione dei prodotti della mostra-mercato;
 - al termine della manifestazione, i rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere stoccati con le modalità concordate con il concessionario del servizio di igiene urbana.
- g) determinare la disposizione dei posteggi e il numero massimo degli espositori entro l'area concessa, secondo la propria discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, ma tenendo conto che, per numero e disposizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei corridoi di servizio per i mezzi di soccorso pubblico;
- h) controllare, nell'ambito della propria attività organizzativa, che gli espositori siano muniti, per l'esposizione, di idonea e adeguata attrezzatura, e si attengono alle prescrizioni di carattere generale.



C) DISPOSIZIONI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI ESPOSITORI.

Art. 9 – Oneri dell'espositore.

1. All'atto della domanda, il richiedente dovrà impegnarsi a partecipare alla manifestazione occupando il posteggio a lui assegnato e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall'organizzatore in qualsiasi momento, nell'interesse della manifestazione.
2. Ogni espositore dovrà farsi carico delle seguenti disposizioni e/o responsabilità:
 - a) accedere all'area espositiva ed allestire il proprio stand secondo gli orari prestabiliti dall'organizzatore;
 - b) allestire lo spazio a loro riservato, con ordine (coprire i tavoli con teli / tovaglie che rendano gradevole la presentazione) e senza oltrepassare l'area di posteggio loro assegnata;
 - c) permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuti negli appositi contenitori predisposti dall'organizzazione;
 - d) moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolar modo è fatto divieto assoluto all'espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora;
 - e) non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra;
 - f) effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale;

D) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Responsabilità e sanzioni.

1. Contro i trasgressori delle presenti disposizioni potranno essere adottati dall'organizzatore i provvedimenti dell'allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti che ne disciplinano la materia.
2. Il Comune non risponde per i danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all'ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.
3. Gli espositori possono presentare al Comune reclami sulla gestione della manifestazione.
4. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espletamento della propria attività.

Art. 11 – Organizzazione a carico del Comune

1. Qualora sia l'Amministrazione comunale ad organizzare la manifestazione, le funzioni che il presente regolamento assegna all'organizzatore sono svolte dalla Giunta comunale e/o dai responsabili dei servizi a seconda delle rispettive competenze.